Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 142

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Mercoledì, 9 giugno 1965 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Anno L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Anno L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ricompensa al valor militare « alla memoria » concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per attività partigiana

Decreto presidenziale 18 novembre 1964 registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1965 registro n. 2 Presidenza, foglio n. 271

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ORO

VECCHI Cisberto, nato a Correggio l'8 febbraio 1911, partigiano combattente. — Instancabile organizzatore della Resistenza, conduceva i suoi uomini al combattimento nelle circostanze più disperate. Nel corso di un'azione, attirava su di sè il concentrato tiro degli avversari per evitare l'accerchiamento. Colpito a morte, si abbatteva al suolo esanime. — Pianura reggiana, 1° luglio 1944.

(3331)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 26 maggio 1965, n. **589**.
Disposizioni a favore dell'Unione italiana dei ciechi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Unione italiana ciechi ha facoltà di imporre ai minorati della vista residenti nel territorio della Repubblica, i quali fruiscano di una delle pensioni o dell'assegno a vita erogati dall'Opera nazionale ciechi civili, il pagamento, dal 1° del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, di un contributo finanziario continuativo di lire 100 mensili, da destinare ai propri uffici d'assistenza.

Art. 2.

La riscossione del contributo di cui al precedente articolo è effettuata, mediante ritenuta diretta sui singoli pagamenti mensili o bimestrali, dall'Opera nazionale ciechi civili.

Le somme ritenute sono versate, allo scadere di ciascun esercizio finanziario, all'Unione italiana ciechi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 maggio 1965

SARAGAT

MORO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 26 maggio 1965, n. 590.
Disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

PROVVEDIMENTI PER LO SVILUPPO DELLA PROPRIETA' COLTIVATRICE

Art. 1.

Ai mezzadri, ai coloni parziari, ai compartecipanti, agli affittuari ed enfiteuti coltivatori diretti, nonchè agli altri lavoratori manuali della terra, singoli o associati in cooperativa, possono essere concessi mutui della durata di anni 40 al tasso annuo di interesse dell'uno per cento, per l'acquisto — effettuato in epoca posteriore all'entrata in vigore della presente legge — di fondi rustici che, a giudizio dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, avuto riguardo alla concreta situazione ambientale ed alla composizione del nucleo familiare del coltivatore acquirente, la cui forza lavorativa non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo, siano riconosciuti idonei alla costituzione di aziende che abbiano caratteristiche o suscettività per realizzare imprese familiari efficienti, sotto il profilo tecnico ed economico.

I mutui di cui al primo comma possono essere altresì concessi ai proprietari coltivatori diretti, singoli od associati in cooperative, il cui nucleo familiare abbia una capacità lavorativa superiore ad un terzo di quella occorrente per la normale coltivazione del loro fondo.

Art. 2.

Agli acquirenti i fondi rustici con i benefici di cui al precedente articolo, possono essere pure concessi prestiti a tasso agevolato per l'acquisto di macchine, attrezzi e bestiame, anche di pertinenza del venditore, per la normale dotazione delle aziende di nuova costituzione od ampliate, purchè gli interessati ne facciano richiesta entro un biennio dall'avvenuto acquisto dei fondi stessi.

Tali prestiti possono essere concessi anche a cooperative costituite da coltivatori che abbiano acquistato terreni ai sensi del precedente articolo.

I prestiti di cui ai precedenti commi avranno la durata di cinque anni e saranno gravati di un tasso annuo d'interesse del due per cento.

Detti prestiti saranno concessi dagli istituti di cui al successivo articolo 16, ancorchè abilitati ad esercitare esclusivamente il credito agrario di miglioramento ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3.

La concessione dei mutui e dei prestiti agevolati, nei limiti delle anticipazioni disposte dalla presente legge, è subordinata al rilascio di apposito nulla osta da parte dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio, che dovrà pronunciarsi anche sulla congruità del prezzo d'acquisto, nonchè alla decisione dell'istituto di credito, secondo le modalità che saranno stabilite con le norme di attuazione della presente legge.

I mutui di cui all'articolo 1, in deroga alle vigenti disposizioni, possono essere concessi fino all'intero ammontare del prezzo di acquisto del fondo ritenuto congruo dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il nulla osta per mutui di importo superiore a lire trenta milioni debbono essere muniti del visto di approvazione dell'Ispettorato agrario compartimentale.

Gli Enti di sviluppo agricolo, istituiti per legge, sono autorizzati ad intervenire per facilitare l'espletamento delle procedure di cui agli articoli precedenti.

Art. 4.

Una Commissione provinciale — composta del capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, del capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste, del capo dell'Ufficio tecnico erariale e di un rappresentante dell'Ente di sviluppo competente per territorio od, in mancanza, del Comitato regionale per l'agricoltura di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454 — indica periodicamente, con riferimento a zone aventi caratteristiche agronomiche omogenee o similari i valori fondiari medi riferiti ad unità di superficie ed a tipi di coltura, secondo apposito schema predisposto dall'Ispettorato agrario compartimentale competente per territorio.

Il giudizio di congruità, previsto dal precedente articolo 3, viene formulato tenendo conto dei suindicati valori ed in relazione agli specifici elementi strutturali e produttivi che configurano i singoli fondi.

Art. 5.

Per la concessione dei mutui previsti dalla presente legge, la documentazione di rito potrà essere sostituita da una dichiarazione notarile attestante l'esito degli accertamenti eseguiti circa la proprietà e la libertà dei beni offerti in garanzia.

Art. 6.

I mutui ed i prestiti di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario, istituito con l'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, sino all'ammontare della complessiva perdita che gli istituti mutuanti dimostreranno di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva sui beni delle ditte inadempienti per almeno due rate annuali consecutive.

A tal fine, le disponibilità del Fondo interbancario di garanzia sono incrementate:

a) dalle somme che gli istituti dovranno versare a seguito della trattenuta da operare ai sensi del nono comma, lettera *a*), dell'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, trattenuta estesa alle operazioni di prestito di cui all'articolo 2;

b) dal 40 per cento dell'importo degli interessi che andranno a maturare sul conto corrente fruttifero che sarà istituito, ai termini del successivo articolo 20; aliquota che potrà essere elevata, ove occorra, sino al 70 per cento con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

c) dagli stanziamenti di cui al primo comma del successivo articolo 21;

d) dall'importo degli interessi maturati sulle predette somme affluite ad apposito conto corrente fruttifero intestato al Fondo interbancario.

La garanzia offerta dal Fondo interbancario per i mutui e i prestiti di cui al primo comma formerà oggetto di separata gestione alla quale restano vincolati i suddetti apporti finanziari.

Art. 7.

Oltre il pagamento delle rate di ammortamento per capitale ed interesse, nessun altro onere può farsi gravare dagli istituti sulle ditte beneficiarie a qualsiasi titolo, salvo la trattenuta dello 0,20 per cento da operare all'atto della somministrazione della somma concessa a mutuo o prestito.

Agli istituti di credito, a copertura delle proprie spese di amministrazione, dei rischi delle spese per imposte e di ogni altro onere nonchè delle spese contrattuali, sarà riconosciuto un compenso nella misura da stabilire con apposite convenzioni.

Le annualità di ammortamento comprensive di capitale ed interessi saranno versate dagli istituti al fondo di rotazione di cui all'articolo 16, previa detrazione della quota ad essi spettante in base alle predette convenzioni, a rimborso delle anticipazioni e ad incremento del fondo sino al 31 dicembre 1984. Successivamente a tale data le annualità e gli interessi saranno versati al Ministero del tesoro, con imputazione ad apposito capitolo del bilancio di entrata.

Gli istituti faranno i versamenti alle date stabilite, anche se non abbiano ricevuto dai mutuatari le corrispondenti annualità.

Art. 8.

In caso di trasferimento a titolo oneroso o di concessione in enfiteusi di fondi concessi in affitto a coltivatori diretti, a mezzadria, a colonìa parziaria, o a compartecipazione, esclusa quella stagionale, l'affittuario, il mezzadro, il colono o il compartecipante, a parità di condizioni, ha diritto di prelazione purchè coltivi il fondo stesso da almeno quattro anni, non abbia venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire mille, salvo il caso di cessione a scopo di ricomposizione fondiaria, ed il fondo per il quale intende esercitare la prelazione in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà od enfiteusi non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia.

La prelazione non è consentita nei casi di permuta, vendita forzata, liquidazione coatta, fallimento, espropriazione per pubblica utilità e quando i terreni in base a piani regolatori, anche se non ancora approvati, siano destinati ad utilizzazione edilizia, industriale o turistica.

Qualora il trasferimento a titolo oneroso sia proposto, per quota di fondo, da un componente la famiglia coltivatrice, sia in costanza di comunione ereditaria che in ogni altro caso di comunione familiare, gli altri componenti hanno diritto alla prelazione semprechè siano coltivatori manuali o continuino l'esercizio dell'impresa familiare in comune.

Il proprietario deve notificare al coltivatore la proposta di alienazione indicandone il prezzo; il coltivatore deve esercitare il suo diritto entro il termine di trenta giorni.

Qualora il proprietario non provveda a tale notificazione o il prezzo indicato sia superiore a quello risultante dal contratto di compravendita, l'avente titolo al diritto di prelazione può, entro un anno dalla trascrizione del contratto di compravendita, riscattare il fondo dall'acquirente e da ogni altro successivo avente causa.

Ove il diritto di prelazione sia stato esercitato, il versamento del prezzo di acquisto deve essere effettuato entro il termine di tre mesi, decorrenti dal trentesimo giorno dall'avvenuta notifica da parte del proprietario, salvo che non sia diversamente pattuito tra le parti.

Se il coltivatore che esercita il diritto di prelazione dimostra, con certificato dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente, di aver presentato domanda ammessa all'istruttoria per la concessione del mutuo ai sensi dell'articolo 1, il termine di cui al precedente comma è sospeso fino a che non sia stata disposta la concessione del mutuo ovvero fino a che l'Ispettorato non abbia espresso diniego a conclusione della istruttoria compiuta e, comunque, per non più di un anno. In tal caso l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura deve provvedere entro quattro mesi dalla domanda agli adempimenti di cui all'articolo 3, secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento di esecuzione della presente legge.

In tutti i casi nei quali il pagamento del prezzo è differito il trasferimento della proprietà è sottoposto alla condizione sospensiva del pagamento stesso entro il termine stabilito.

Nel caso di vendita di un fondo coltivato da una pluralità di affittuari, mezzadri o coloni, la prelazione non può essere esercitata che da tutti congiuntamente. Qualora alcuno abbia rinunciato, la prelazione può essere esercitata congiuntamente dagli altri affittuari, mezzadri o coloni purchè la superficie del fondo non ecceda il triplo della complessiva capacità lavorativa delle loro famiglie. Si considera rinunciatario l'avente titolo che entro quindici giorni dalla notificazione di cui al quarto comma non abbia comunicato agli altri aventi diritto la sua intenzione di avvalersi della prelazione.

Se il componente di famiglia coltivatrice, il quale abbia cessato di far parte della conduzione colonica in comune, non vende la quota del fondo di sua spettanza entro cinque anni dal giorno in cui ha lasciato l'azienda, gli altri componenti hanno diritto a riscattare la predetta quota al prezzo ritenuto congruo dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, con le agevolazioni previste dalla presente legge, semprechè l'acquisto sia fatto allo scopo di assicurare il consolidamento di impresa coltivatrice familiare di dimensioni economicamente efficienti. Il diritto di riscatto viene esercitato, se il proprietario della quota non consente alla vendita, mediante la procedura giudiziaria prevista dalle vigenti leggi per l'affrancazione dei canoni enfiteutici.

L'accertamento delle condizioni o requisiti indicati dal precedente comma è demandato all'Ispettorato agrario provinciale competente per territorio.

Ai soggetti di cui al primo comma sono preferiti, se coltivatori diretti, i coeredi del venditore.

Art. 9.

Qualora siano state iniziate le procedure relative alla concessione del mutuo, a seguito di preliminare posto in essere dalle parti nelle forme di legge, e il proprietario

si rifiuti di alienare il fondo medesimo, ritenuto idoneo ai termini del precedente articolo 1, al prezzo dalle parti stabilito e riconosciuto congruo dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, al coltivatore spetta il diritto previsto nell'articolo 2932 del Codice civile.

Art. 10.

Qualora siano state iniziate le procedure relative alla concessione del mutuo ai sensi dell'articolo 1 a seguito di preliminare posto in essere dalle parti nelle forme di legge, e l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura non abbia ritenuto congruo il prezzo tra le parti convenuto, il proprietario che rifiuti di alienare il fondo, ritenuto idoneo ai termini del citato articolo 1, al prezzo congruo indicato dall'Ispettorato, non potrà avvalersi per due anni della disposizione di cui all'articolo 1, lettera *b*), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 273.

Art. 11.

Qualora il proprietario dia la disdetta ai sensi della lettera *b*) dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 273, modificato dalla legge 13 giugno 1961, n. 527, l'esecuzione è sospesa per un anno se il coltivatore, entro trenta giorni dalla notificazione, dichiari di essere disposto ad acquistare un fondo a norma della presente legge o delle altre disposizioni concernenti la formazione della proprietà coltivatrice.

In tal caso, il coltivatore ha diritto di essere preferito nella concessione delle agevolazioni creditizie previste dalle leggi in vigore.

TITOLO II
INTERVENTI DEGLI ENTI DI SVILUPPO NELLA FORMAZIONE DELLA PROPRIETA' COLTIVATRICE

Art. 12.

La Cassa per la formazione della proprietà contadina, istituita con l'articolo 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, è autorizzata a disporre finanziamenti a favore degli Enti di sviluppo per l'acquisto e la trasformazione di aziende agrarie aventi reddito catastale imponibile superiore a lire trentamila da cedere sollecitamente in proprietà dagli Enti medesimi, previa formazione di efficienti unità produttive, a coltivatori diretti in possesso dei prescritti requisiti, con preferenza a quelli insediati sui fondi in qualità di mezzadri, coloni, compartecipanti od affittuari singoli o associati in cooperative.

Con tali finanziamenti gli Enti, previa autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, possono anche acquistare terreni con imponibile catastale inferiore a quello suindicato, per costituire mediante accorpamenti unità fondiarie di convenienti dimensioni, da cedere a coltivatori diretti a norma del precedente comma.

Gli Enti praticheranno ai contadini che risulteranno cessionari dei terreni condizioni uguali a quelle della « Cassa ». Le spese inerenti alla trasformazione saranno conteggiate al netto del corrispondente contributo previsto dalle vigenti leggi in materia di miglioramenti fondiari.

Art. 13.

Le modalità di erogazione e di utilizzazione delle somme concesse agli Enti in relazione agli interventi previsti dal precedente articolo 12 nonchè le condizioni e l'importo dei rimborsi alla « Cassa », saranno disciplinati con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro.

La « Cassa » determina annualmente l'importo dei finanziamenti sulla base dei programmi formulati dagli Enti entro i limiti delle autorizzazioni all'uopo recate dal successivo articolo 22, incrementate dalle quote di rimborso.

Le attività finanziarie derivanti dall'applicazione del presente articolo formeranno oggetto di separata gestione da parte della « Cassa ».

Art. 14.

Il diritto di prelazione previsto dall'articolo 8 non può essere esercitato quando i terreni vengano acquistati dagli Enti ai sensi e per gli scopi previsti dal precedente articolo 12, o quando vengano acquistati dalla Cassa per la formazione della proprietà contadina.

Sono estinti ad ogni effetto tutti i diritti di uso civico e le servitù civiche che eventualmente gravino sui terreni trasferiti in proprietà agli Enti o alla Cassa per la formazione della proprietà contadina, salvo indennizzo da far valere sul prezzo di acquisto.

Art. 15.

Ai titolari delle aziende contadine costituite con l'intervento degli Enti di sviluppo ai sensi del precedente articolo 12 e alle loro cooperative, possono essere concessi i prestiti agevolati previsti dall'articolo 2 della presente legge.

Gli Enti di sviluppo sono autorizzati a concedere fidejussione per i detti prestiti anche a favore di altri coltivatori diretti, singoli od associati, i cui terreni ricadano nell'ambito delle zone loro affidate.

TITOLO III
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Capo I
Disposizioni finanziarie

Art. 16.

Per la concessione dei mutui e dei prestiti di cui ai precedenti articoli 1 e 2 della presente legge è istituito, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, un fondo di rotazione dal quale saranno tratte le occorrenti anticipazioni agli istituti che esercitano il credito agrario di miglioramento ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni ed integrazioni.

A favore del fondo di rotazione di cui al precedente comma, sono autorizzate le seguenti anticipazioni da iscrivere in un unico capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste: lire 1 miliardo per l'esercizio finanziario 1963-64; lire 10 miliardi per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964: lire 25 miliardi per l'esercizio finanziario 1965; lire 50 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1966 al 1970.

Il fondo di rotazione è incrementato fino al 31 dicembre 1984 dalle quote di ammortamento per capitale ed interessi corrisposte dai mutuatari, dedotta la quota a compenso del servizio degli Istituti secondo il disposto dell'articolo 7.

Art. 17.

Con decreti del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno stabilite, in ciascun esercizio finanziario, le quote del fondo da concedere in anticipazione ai singoli Istituti di credito, che saranno determinate avuto riguardo alle possibilità di formazione di proprietà contadina nei singoli territori.

La ripartizione potrà riguardare anche lo stanziamento attribuito all'esercizio finanziario successivo a quello in cui la ripartizione stessa viene effettuata.

La concessione e l'utilizzazione delle anticipazioni saranno regolate da apposite convenzioni che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed il Ministero del tesoro stipuleranno con gli Istituti di credito prescelti tra quelli di cui al precedente articolo 16.

Tali convenzioni sono esenti da tassa di bollo e di registro.

Art. 18.

Le somme che gli istituti, a favore dei quali sono state concesse anticipazioni, dovranno versare al fondo di rotazione per quote di ammortamento e di interessi saranno destinate ad ulteriori anticipazioni per la concessione dei mutui e dei prestiti di cui alla presente legge e saranno ripartite tra gli Istituti di credito con le stesse modalità previste dal precedente articolo 17.

Art. 19.

Le somme eventualmente non impiegate dal fondo di rotazione, sia che si riferiscano agli stanziamenti di bilancio, sia che si riferiscano al rimborso delle anticipazioni, sono sempre riportate agli esercizi successivi, in deroga alle vigenti leggi sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 20.

Le anticipazioni previste dal precedente articolo 16 saranno versate in annualità anticipate su un conto fruttifero intestato al fondo di rotazione presso la Tesoreria centrale dello Stato.

Nello stesso conto sarà tenuta ogni disponibilità liquida del fondo ed in esso saranno versati i rimborsi delle anticipazioni di cui all'articolo 16.

I prelevamenti, nell'ambito delle anticipazioni accordate, saranno effettuati su richiesta degli Istituti di credito, per importi corrispondenti alle operazioni perfezionate, singolarmente specificate in appositi elenchi allegati alle richieste medesime.

Sulla prima anticipazione che sarà concessa agli Istituti potrà essere loro corrisposta, con le modalità da stabilire nelle convenzioni di cui all'articolo 17, una somma non superiore al 10 per cento della anticipazione medesima, da impiegare per la sollecita erogazione degli importi mutuati nelle more degli accreditamenti disposti dalla Tesoreria, a seguito delle richieste di prelevamento di cui al comma precedente.

Art. 21.

E' autorizzata la spesa di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1965 al 1970, quale ulteriore apporto alle disponibilità finanziarie del Fondo interbancario di garanzia istituito con la legge 2 giugno 1961, n. 454.

Il limite di impegno di lire 600 milioni previsto dal secondo comma dell'articolo 27 della legge 2 giugno 1961, n. 454, per la concessione del concorso dello Stato sui mutui per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114 e successive modificazioni ed integrazioni, è elevato di lire 900 milioni per l'esercizio finanziario 1963-64, di lire 450 milioni rispettivamente per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e per l'esercizio finanziario 1965, nonchè di lire 900 milioni per l'esercizio finanziario 1966.

Per effetto dell'incremento del limite di impegno recato dal precedente comma, le annualità indicate al terzo comma del citato articolo 27 della legge 2 giugno 1961, n. 454, sono modificate come segue per gli esercizi finanziari dal 1963-64 al 1995: lire 3.300 milioni per l'esercizio finanziario 1963-1964; lire 2.400 milioni nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964; lire 4.800 milioni nel 1965; lire 5.700 milioni dal 1966 al 1989; lire 5.400 milioni nel 1990; lire 4.800 milioni nel 1991; lire 4.200 milioni nel 1992; lire 3.150 milioni nel 1993; lire 1.650 milioni nel 1994 e lire 900 milioni nel 1995.

Art. 22.

E' autorizzata la spesa di lire 49 miliardi e 200 milioni quale nuovo apporto al patrimonio della Cassa per la formazione della proprietà contadina per gli interventi di cui all'articolo 12.

Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire 200 milioni nell'esercizio finanziario 1963-64, lire 2 miliardi e 500 milioni nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, lire 6 miliardi e 500 milioni nell'esercizio finanziario 1965, lire 8 miliardi in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1966 al 1970.

Art. 23.

E' autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'esercizio finanzario 1965 e di lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1966 al 1970 per fronteggiare gli oneri generali conseguenti all'applicazione della presente legge.

Con decreti del Ministro per il tesoro, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sarà provveduto, in ciascun esercizio, alla ripartizione e alla conseguente iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste delle spese autorizzate con il presente articolo.

Art. 24.

Entro il 31 dicembre 1969 il Ministro per l'agricoltura e le foreste, d'intesa con i Ministri per il bilancio e per il tesoro, presenterà al Parlamento una relazione sugli interventi effettuati in applicazione della presente legge, formulando proposte per gli interventi e la spesa relativi al quinquennio dal 1970 al 1974.

Capo II

Disposizioni finali

Art. 25.

Agli acquirenti di fondi rustici ai termini del precedente titolo I, sono estese le disposizioni e le agevolazioni tributarie per la formazione o l'arrotondamento della proprietà contadina richiamate e contenute nella legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni.

Agli atti, ai titoli, alle formalità e a quant'altro concerne le operazioni di mutuo e di prestito agevolato, sono estese — in quanto non contrastanti con le norme recate dalla presente legge — le disposizioni di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche agli interventi previsti dall'articolo 12 che sono considerati, a tutti gli effetti, attività di formazione di proprietà contadina.

Nessuna imposta o tassa è dovuta per gli atti posti in essere ai fini dell'applicazione del precedente articolo 8.

Art. 26.

Il beneficio della concessione dei mutui e dei prestiti di cui al titolo I esclude, per gli stessi acquisti, ogni altra provvidenza creditizia o contributiva prevista dalle vigenti disposizioni in materia.

Il tasso di interesse dei mutui per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina stabilito dal quarto comma dell'articolo 27 della legge 2 giugno 1961, n. 454, è ridotto all'1 per cento, per gli acquisti effettuati dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Le disposizioni e le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, richiamate e contenute nella legge 2 giugno 1961, n. 454, sono prorogate sino al 30 giugno 1983.

Art. 27.

Le agevolazioni creditizie previste dalla presente legge nonchè le agevolazioni creditizie e contributive previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modificazioni ed integrazioni, per l'acquisto di fondi rustici destinati alla formazione di proprietà contadina, possono essere concesse — ferma restando ogni altra condizione richiesta — quando l'acquisto riguardi terreni il cui imponibile catastale non sia inferiore a lire mille ovvero, nei casi di arrotondamento, quando l'imponibile catastale dei terreni da acquistare in aggiunta a quello dei terreni già posseduti in proprietà o in enfiteusi dal coltivatore non sia inferiore al predetto limite.

La disposizione di cui al precedente comma si applica per gli acquisti effettuati posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 28.

Il periodo di decadenza dai benefici previsti dalla vigente legislazione in materia di formazione e di arrotondamento di proprietà contadina è elevato da cinque a dieci anni.

La estinzione anticipata del mutuo o la vendita del fondo acquistato con i benefici della presente legge non possono aver luogo prima che siano decorsi dieci anni dall'acquisto.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano ai contratti di mutuo stipulati posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 29.

I trasferimenti del diritto di proprietà o di usufrutto su quote indivise o determinate di fondi rustici provenienti dalla stessa eredità, posti in essere a favore di coerede che sia coltivatore diretto, quando sussistano i prescritti requisiti, sono considerati atti inerenti alla formazione di proprietà contadina e possono ottenere le provvidenze previste dalle vigenti disposizioni in materia, nonchè le agevolazioni creditizie di cui al precedente articolo 1.

Art. 30.

La Cassa per la formazione della proprietà contadina è autorizzata ad agevolare attività intese a realizzare il miglioramento delle aziende formatesi con il proprio intervento o assistite da garanzie fidejussorie.

La disposizione di cui al sesto comma dell'articolo 27 della legge 2 giugno 1961, n. 454, si applica — con effetto dal 1° gennaio successivo all'entrata in vigore della citata legge — anche per i terreni venduti dalla « Cassa » in epoca antecedente all'entrata in vigore della stessa legge n. 454, ed esplica efficacia anche successivamente al 30 giugno 1965.

La « Cassa » è autorizzata ad assumere personale entro il limite massimo di cinquanta unità, comprese quelle in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle qualifiche ed alle condizioni che saranno determinate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 31.

Ai fini della presente legge sono considerati coltivatori diretti coloro che direttamente ed abitualmente si dedicano alla coltivazione dei fondi ed all'allevamento ed al governo del bestiame, semprechè la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per la normale necessità della coltivazione del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame.

Nel calcolo della forza lavorativa il lavoro della donna è equiparato a quello dell'uomo.

La presente disposizione — a modifica di quanto previsto al n. 2 dell'articolo 2 della legge 6 agosto 1954, n. 604 — si applica anche agli interventi previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 32.

Il testo dell'ultimo comma dell'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, è sostituito dal seguente:

« Le documentazioni, le formalità, gli atti ed i contratti occorrenti per l'amministrazione, la gestione e il funzionamento del Fondo interbancario di garanzia, i versamenti, i pagamenti effettuati e le quietanze sono esenti da tutte le tasse ed imposte indirette sugli affari.

Il Fondo interbancario di garanzia è altresì esente dall'imposta di ricchezza mobile per i redditi comunque ad esso derivanti, dai tributi e addizionali comunali e provinciali, dall'imposta camerale, nonchè dalla imposta sulle società ».

Art. 33.

L'articolo 3 della legge 6 agosto 1954, n. 604, è così modificato:

« A partire dall'entrata in vigore della presente legge, per conseguire le agevolazioni tributarie di cui alla legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive modificazioni ed integrazioni, l'acquirente, i permutanti e l'enfiteuta debbono produrre, al momento della registrazione, insieme all'atto, lo stato di famiglia e un certificato dell'Ispettorato provinciale agrario competente per territorio, che attesti la sussistenza dei requisiti di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo precedente ».

Art. 34.

Il primo comma dell'articolo 4 della legge 6 agosto 1954, n. 604 è sostituito dal seguente:

« In luogo del certificato dell'Ispettorato agrario richiesto dall'articolo 3 può essere prodotta un'attestazione provvisoria dell'Ispettorato medesimo dalla quale risulti che sono in corso gli accertamenti per il rilascio ».

Art. 35.

L'articolo 5 della legge 6 agosto 1954, n. 604, è sostituito dal seguente:

« Quando sia stata resa nell'atto esplicita dichiarazione di voler conseguire le agevolazioni tributarie di cui alla presente legge e non sia stato prodotto nè il certificato provvisorio previsto dal primo comma dell'articolo 4, nè quello definitivo previsto dall'articolo 3, sono dovute le normali imposte di registro ed ipotecarie, ma non è precluso il diritto al rimborso se nel termine triennale di prescrizione gli acquirenti, permutanti o enfiteuti, presentino apposita domanda all'Ufficio del registro competente per territorio, corredata dal certificato dell'Ispettorato provinciale agrario di cui al secondo comma dell'articolo 4 ».

Art. 36.

Per ogni omissione, da qualsiasi causa dipenda, risultante negli atti stipulati precedentemente all'entrata in vigore della presente legge per la formazione o per l'arrotondamento della piccola proprietà contadina, che costituisca causa di impedimento ai benefici fiscali, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modificazioni e integrazioni, è concessa sanatoria generale all'acquirente, permutante o enfiteuta con la sola presentazione, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, all'Ufficio del registro del luogo nel quale è avvenuta la registrazione dell'atto, dei documenti stabiliti dall'articolo 3 della legge 6 agosto 1954, n. 604, modificato dall'articolo 33 della presente legge.

Le imposte di registro ed ipotecarie già versate all'erario non sono ripetibili.

Art. 37.

Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, saranno emanate le norme per la sua attuazione.

Art. 38.

Salvo quanto in particolare previsto dalla presente legge in materia di proprietà coltivatrice, le disposizioni di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454, si applicano, nei limiti delle autorizzazioni di spesa concernenti i vari settori di intervento, anche dopo il 30 giugno 1965.

Art. 39.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, determinato in lire 2 miliardi e 100 milioni nell'esercizio finanziario 1963-64, in lire 13 miliardi e 400 milioni nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e in lire 33 miliardi e 950 milioni nell'esercizio 1965, si provvede, anche in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, mediante riduzione dei fondi iscritti rispettivamente nei capitoli 574 e 625 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1963-64, nei capitoli 580 e 632 dello stato di previsione della spesa del Ministero medesimo per il periodo anzidetto e nel corrispondente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero stesso per l'esercizio finanziario 1965.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 maggio 1965

SARAGAT

MORO — FERRARI AGGRADI — REALE — PIERACCINI — TREMELLONI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1965, n. **591.**

Incorporazione dell'Ente Casa madre dei mutilati nella Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 16 dicembre 1929, n. 2162, con il quale l'Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra, con sede in Roma, venne eretta in Ente morale;

Visto il vigente nuovo testo di statuto dell'Associazione allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1963, n. 978, con il quale sono state approvate le modifiche statutarie di cui è cenno nello stesso decreto;

Visto il regio decreto 2 marzo 1939, n. 588, con il quale l'Ente Casa madre dei mutilati, con sede in Roma, costituito ad iniziativa dell'Associazione suindicata, venne eretto in Ente morale;

Visto il vigente statuto dell'Ente Casa madre dei mutilati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1951 (registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 1952);

Ravvisata la necessità di procedere alla incorporazione dell'Ente Casa madre dei mutilati nell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra, nella considerazione che trattasi di due Enti che perseguono scopi statutari affini e che l'attività dell'Ente Casa madre dei mutilati può essere svolta, più opportunamente, dall'Associazione summenzionata;

Viste le due deliberazioni in data 26 marzo 1964 e 16 luglio 1964, rispettivamente, adottate a tal fine dal Comitato centrale dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra e dal Consiglio di amministrazione dell'Ente Casa madre dei mutilati;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

L'Ente Casa madre dei mutilati è incorporato nella Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra, alla quale sarà conseguentemente devoluto anche il patrimonio dell'Ente Casa madre anzidetto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1965

SARAGAT

MORO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1965
Atti del Governo, registro n. 193, *foglio n.* 122. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1965, n. **592.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, numero 2797 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 27. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto quello di: « Clinica delle malattie tropicali e subtropicali ».

Art. 51. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze naturali è aggiunto quello di « Etologia ».

Art. 59. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze biologiche sono aggiunti quelli di:

Etologia;
Biofisica;
Biologia molecolare.

Art. 70. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia è aggiunto quello di « Chimica delle fermentazioni ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1965

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1965
Atti del Governo, registro n. 193, *foglio n.* 145. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1965.

Modifica di attribuzioni e di denominazione dell'Ufficio del registro atti civili e successioni e dell'Ufficio del registro imposta generale sull'entrata di Ancona.

IL MINISTERO PER LE FINANZE

Vista la tabella della circoscrizione degli Uffici del registro, approvata con decreto ministeriale 19 novembre 1927, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1927, registro n. 14, foglio n. 373, e successive modificazioni;

Riconosciuta l'opportunità di modificare le attribuzioni e la denominazione dell'Ufficio del registro atti civili e successioni e dell'Ufficio del registro imposta generale sull'entrata di Ancona;

Visto l'art. 3 del regio decreto 15 ottobre 1925, numero 2215;

Decreta:

Art. 1.

L'Ufficio del registro atti civili e successioni e l'Ufficio del registro imposta generale sull'entrata di Ancona assumono rispettivamente la denominazione di « Ufficio del registro atti civili » e di « Ufficio del registro successioni, imposta generale sull'entrata e radio ».

Art. 2.

E' approvata l'annessa tabella con la quale viene disposta la ripartizione dei servizi fra i due uffici: « Ufficio del registro atti civili » e « Ufficio del registro successioni, imposta generale sull'entrata e radio » di Ancona.

Art. 3.

Le variazioni stabilite col presente decreto e con l'annessa tabella avranno effetto dal 1° settembre 1965.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 aprile 1965

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1965
Registro n. 17 *Finanze, foglio n.* 387

Tabella di ripartizione dei servizi tra l'Ufficio del registro atti civili e l'Ufficio del registro successioni, imposta generale sull'entrata e radio di Ancona.

Sede e denominazione dell'ufficio	Ripartizione dei servizi
ANCONA Ufficio del registro, atti civili	*Azienda dello Stato* 1. Registrazione degli atti pubblici e privati e delle denunzie di contratti verbali con la riscossione di tutte le imposte, tasse e diritti inerenti, principali ed accessori. 2. Credito agrario, fondiario e simili. 3. Diritti ed emolumenti catastali per il rilascio di certificati, copie ed estratti. 4. Contenzioso amministrativo e penale relativo alle imposte, tasse e servizi amministrati dall'Ufficio. 5. Entrate eventuali diverse e recupero di crediti verso impiegati e contabili dello Stato. 6. Diritti di segreteria. 7. Tributi speciali, diritti e compensi spettanti al personale dell'Amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari. 8. Interessi cc/cc postali. 9. Recupero di spese. *Aziende speciali* 1. Quote di compartecipazione alle multe ed altre pene pecuniarie, spese e competenze per atti coattivi. 2. Cassa nazionale del notariato. 3. Proventi degli archivi notarili.
ANCONA Ufficio del registro, successioni, imposta generale sull'entrata e radio	*Azienda dello Stato* 1. Imposta di successione, imposta sul valore netto globale dell'asse ereditario, altre imposte e diritti accessori. 2. Imposta generale sull'entrata. Accertamento e riscossione. 3. Servizio radioaudizioni circolari. 4. Contenzioso amministrativo e penale relativo alle imposte, tasse e servizi amministrati dall'Ufficio. 5. Entrate eventuali diverse e recupero di crediti verso impiegati e contabili dello Stato. 6. Tributi speciali, diritti e compensi spettanti al personale dell'Amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari. 7. Interessi cc/cc postali. 8. Recupero di spese. *Aziende speciali* 1. Quote di compartecipazione alle multe ed altre pene pecuniarie, spese e competenze per atti coattivi. 2. Cassa nazionale del notariato. 3. Proventi degli archivi notarili.

Roma, addì 24 aprile 1965

Il Ministro: TREMELLONI

(3931)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1965.

Composizione del Comitato direttivo e del Collegio sindacale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto lo statuto dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1959, n. 1931;

Vista la nota in data 8 aprile 1965, con la quale lo Ente sopracitato ha comunicato l'esito delle elezioni per la nomina del presidente e del vice presidente dell'Ente medesimo nonchè dei rappresentanti degli iscritti nel Comitato direttivo e nel Collegio sindacale, svoltesi, a seguito della scadenza delle cariche — ai sensi dell'art. 11 lettere *a*) e *b*) dello statuto — in data 4 aprile 1965;

Vista la nota in data 28 aprile 1965, con la quale l'Ente — su richiesta di questo Ministero — ha rimesso copia conforme della lettera in data 14 aprile 1965, con la quale il Ministero della sanità ha designato un componente del Comitato direttivo ai sensi dello art. 12, lettera *c*) del citato statuto nonchè della lettera in data 26 aprile 1965, con la quale la Federazione nazionale degli Ordini dei medici ha comunicato all'Ente la designazione dei due componenti del predetto organo particolarmente esperti in materia previdenziale, effettuata dal Comitato centrale della Federazione stessa ai sensi dell'art. 12 lettera *d*) dello statuto sopra indicato;

Vista la lettera in data 6 maggio 1965, con la quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha designato un componente del Comitato direttivo ed un membro effettivo ed uno supplente del Collegio sindacale, ai sensi dell'art. 12, lettera *b*) e dell'art. 20 dello statuto;

Ritenuto di procedere alla emanazione di un atto ricognitivo della composizione del Comitato direttivo e del Collegio sindacale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici;

Decreta:

Art. 1.

Il Comitato direttivo dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici risulta così composto:

Benagiano prof. Andrea, presidente;

Spinelli on. prof. Antonino, vice presidente;

Pellegrini dott. Piero, Repetto dott. Remo, Rubino prof. Filippo, Climelli dott. Dorando, Peratoner professore Ugo, Scotti dott. Enrico, Girone prof. Enrico, Oliaro prof. Tomaso, Fadda dott. Bruno e Tremiterra dott. Salvatore, membri eletti dal Consiglio nazionale dell'Ente;

Casu dott. Antonio, membro designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Panissidi dott. Aldo, membro designato dal Ministero della sanità;

Coppini prof. Mario Alberto e Accardi avv. Tommaso, esperti designati dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici.

Art. 2.

Il Collegio sindacale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici risulta così composto:

D'Arcangelis in Pacioni dottoressa Alessandra, sindaco effettivo, presidente e Orlandi dott. Umberto, sindaco supplente

designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Tiengo dott. Cesare e Ballestrero dott. Mario, sindaci effettivi e Fulcoli dott. Giacomo e Olivieri dott. Francesco, sindaci supplenti

eletti dal Consiglio nazionale dell'Ente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 maggio 1965

Il Ministro: DELLE FAVE

(4006)

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1965.

Autorizzazione alla Società per azioni « Compagnia di Assicurazione Italiana », con sede in Roma, ad esercitare le assicurazioni sulla vita e approvazione di alcune tariffe relative.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti del 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della « Compagnia di Assicurazione Italiana », società per azioni, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare le assicurazioni sulla vita;

Vista la relazione tecnica e le condizioni generali di assicurazione;

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

Art. 1.

La Società per azioni « Compagnia di Assicurazione Italiana », con sede in Roma, è autorizzata ad esercitare le assicurazioni sulla vita.

Art. 2.

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le condizioni di polizza presentate dalla Compagnia predetta;

1) Tariffa relativa all'assicurazione di vita intera, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque momento essa avvenga;

2) Tariffa relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato qualora questa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

3) Tariffa relativa all'assicurazione quinquennale o decennale, a premio unico, di annualità temporanee certe pagabili a rate mensili posticipate dalla morte dell'assicurato, se questa avviene entro il quinquennio o decennio dall'assicurazione e fino al termine del quinquennio o decennio stesso;

4) Tariffa relativa all'assicurazione, a premio annuo, di annualità temporanee certe pagabili in caso di morte dell'assicurato entro un determinato periodo di tempo e fino al termine del periodo stesso;

5) Tariffa relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente, in caso di sua premorienza;

6) Tariffa relativa all'assicurazione a termine fisso, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita, sia in vita o no l'assicurato a tale epoca;

7) Tariffa relativa all'assicurazione dotale a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se il beneficiario sarà allora in vita e con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di morte del beneficiario stesso;

8) Condizioni generali di polizza;

9) Condizioni particolari per le assicurazioni di cessione del quinto dello stipendio.

Roma, addì 8 maggio 1965

Il Ministro: LAMI STARNUTI

(3927)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1965.

Determinazione del contingente di vini da importare dalla Grecia, per l'anno 1965, con il trattamento daziario stabilito dall'art. 2 del decreto presidenziale 24 dicembre 1963, n. 1862.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tariffa dei dazi doganali d'importazione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339 e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1963, n. 1862;

Considerato che il contingente di vini da importare dalla Grecia a norma del Protocollo 14 allegato all'Accordo di Associazione tra la CEE e la Grecia, ratificato e reso esecutivo con legge 28 luglio 1962, numero 1002, è stato stabilito, per l'anno 1965, nella misura di ettolitri 5.400;

Decreta:

Art. 1.

Il regime daziario stabilito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1963, n. 1862, per i vini di uve fresche (voce della tariffa doganale ex 22.05) provenienti dalla Grecia, scortati dai certificati prescritti, si applica, per l'anno 1965, nei limiti di un contingente di ettolitri 5.400.

Di tale trattamento daziario potranno fruire le spedizioni per le quali sia stata rilasciata, a norma delle vigenti disposizioni in materia, la prescritta licenza ministeriale, munita, a tal fine, di apposita annotazione.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 maggio 1965

Il Ministro: TREMELLONI

(3932)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1965.

Norme per l'attuazione degli interventi di mercato, previsti dal Regolamento n. 19 adottato il 4 aprile 1962 dal Consiglio della Comunità economica europea, per la campagna di commercializzazione 1965-66.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, concernente la ratifica e la esecuzione dell'Accordo internazionale firmato a Roma il 25 marzo 1957, per l'istituzione della Comunità economica europea;

Visto il Regolamento n. 19, adottato il 4 aprile 1962 dal Comitato della Comunità economica europea, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » della Comunità europee n. 30 del 20 aprile 1962, relativo alla graduale attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1962, con il quale la Federazione italiana dei consorzi agrari è stata incaricata, quale organismo d'intervento di svolgere gli adempimenti di cui all'art. 7, paragrafi 3 e 4 del citato Regolamento n. 19;

Visto il decreto ministeriale 1° giugno 1964, con il quale sono state stabilite le norme regolatrici per l'attuazione degli interventi di mercato nella campagna di commercializzazione del grano 1964-65;

Ravvisata la opportunità di affidare, anche per la campagna di commercializzazione del grano 1965-66, l'attuazione degli interventi di mercato, previsti dal citato Regolamento n. 19, a cooperative, a consorzi di cooperative ed a loro organizzazioni e di stabilire le modalità per l'espletamento dei compiti da svolgere;

Decreta:

Art. 1.

Il servizio per l'attuazione degli interventi di mercato, previsti dal Regolamento n. 19 adottato il 4 aprile 1962 dal Consiglio della Comunità economica europea, è affidato, per la campagna di commercializzazione del grano 1965-66, a cooperative, a consorzi di cooperative ed a loro organizzazioni.

Non possono ottenere l'assegnazione del servizio i soggetti di cui al comma precedente che siano comunque imprenditori per la trasformazione dei grano o suoi derivati.

Art. 2.

Per conseguire l'aggiudicazione del servizio di cui al precedente articolo, gli interessati debbono inoltrare domanda al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il richiedente deve indicare nella domanda:

la ragione sociale ed il legale rappresentante;

l'attività normalmente svolta;

le località nelle quali intende operare e la quantità di prodotto che è in grado di acquistare;

l'ubicazione dei magazzini disponibili, che debbono avere una capacità complessiva non inferiore a quintali 10.000 e singola non inferiore a q.li 5.000.

Le domande debbono essere corredate da:

atto costitutivo e statuto;

certificato della cancelleria del Tribunale rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto, dal quale risulti che il richiedente si trova nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti e che la persona, che ha per esso firmato la domanda, ne ha la rappresentanza legale e la capacità di obbligarlo;

dichiarazione dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura attestante la idoneità dei magazzini ad una buona conservazione del prodotto e la loro capacità ricettiva;

dimostrazione della capacità finanziaria del richiedente;

dichiarazione di incondizionata accettazione dell'atto disciplinare allegato al presente decreto, contenente norme regolatrici dell'attività che il richiedente è tenuto ad esplicare, con la specifica approvazione, agli effetti dell'art. 1341 del Codice civile, di ogni articolo del disciplinare medesimo.

Gli assuntori del servizio per la campagna di commercializzazione del grano 1964-65, che presentano domanda per ottenere l'attribuzione dell'incarico ai sensi del presente decreto, sono esonerati dal presentare l'atto costitutivo e lo statuto, e, per i magazzini già riconosciuti idonei, la dichiarazione dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Art. 3.

Il Comitato istituito ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 1° giugno 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 4 giugno 1964, esplica le stesse funzioni anche per la campagna di commercializzazione del grano 1965-66.

Art. 4.

Il servizio di cui all'art. 1 è attribuito con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentito il Comitato di cui all'articolo precedente.

Art. 5.

La regolazione dei rapporti tra gli assuntori del servizio e l'Amministrazione dello Stato è effettuata a norma del disciplinare allegato al presente decreto.

Art. 6.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste si riserva la facoltà di trasferire, nel corso della campagna di commercializzazione 1965-66, ad altro organo o azienda di Stato tutti i diritti e gli obblighi nascenti dal presente decreto e dall'allegato atto disciplinare.

Il presente decreto e l'allegato atto disciplinare saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 giugno 1965

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Atto disciplinare allegato al decreto ministeriale 5 giugno 1965, contenente norme regolatrici dell'attività da esplicare, nella campagna di commercializzazione del grano 1965-66, per l'attuazione degli interventi di mercato, previsti dal Regolamento n. 19, adottato il 4 aprile 1962 dal Consiglio della Comunità economica europea.

Art. 1.

Per la campagna di commercializzazione del grano 1965-66 l'assuntore del servizio si impegna ad effettuare tutte le operazioni di acquisto, di finanziamento, di conservazione e di vendita del prodotto con l'osservanza delle norme del presente atto disciplinare.

Art. 2.

L'assuntore è tenuto ad acquistare tutto il grano che gli verrà offerto in vendita, nei limiti delle quantità e nei centri di commercializzazione stabiliti nel provvedimento di attribuzione del servizio.

Gli acquisti di grano debbono essere effettuati ai prezzi di intervento fissati, per la campagna di commercializzazione 1965-66, con provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi, con le maggiorazioni e le detrazioni in esso stabilite per le caratteristiche merceologiche del prodotto e con le maggiorazioni mensili di cui al successivo art. 4.

Art. 3.

Il grano deve essere consegnato dai venditori a monte magazzino, alla rinfusa, nei depositi dell'assuntore del servizio, al netto di ogni spesa di facchinaggio, pesatura e trasporto.

Nel caso che il grano offerto in vendita abbia una percentuale di impurità superiore al 5%, il venditore è tenuto ad effettuare a proprie spese la prepulitura del prodotto prima della consegna.

Non potrà essere acquistato grano avente peso inferiore a kg. 73 per ettolitro per il tenero ed a kg. 76 per il duro, o grano che presenti anche semplici tracce di tarlo, muffa, carie e carbonatura o che contenga semi di trigonella (fieno greco) e comunque semi nocivi (amari o tossici).

Non potranno inoltre essere acquistati grani duri con percentuale di bianconati superiore al 50%.

Art. 4.

Ai prezzi di intervento vanno applicate le maggiorazioni mensili stabilite, per la campagna di commercializzazione 1965-1966, con provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi.

Tali maggiorazioni si applicano nella stessa misura qualunque sia il giorno del mese in cui il venditore effettua la consegna del prodotto.

Art. 5.

All'atto del ricevimento del prodotto l'assuntore del servizio deve pagarne il prezzo al venditore. A tal fine egli rilascia al venditore stesso una bolletta di acquisto dalla quale debbono risultare: la data di consegna del prodotto, l'intestatario, la quantità, la qualità, le caratteristiche merceologiche ed il valore del grano consegnato.

Con tale bolletta il venditore riscuote il prezzo dovutogli direttamente dall'assuntore o dall'istituto bancario incaricato del pagamento.

Il modello della bolletta sarà rimesso dal Ministero della agricoltura e delle foreste ai singoli assuntori del servizio.

Una copia della bolletta deve essere trattenuta dall'assuntore presso il magazzino che ha ricevuto il prodotto.

Art. 6.

Il finanziamento occorrente per l'acquisto del prodotto deve essere assicurato dall'assuntore del servizio.

I rischi e gli oneri, compresi quelli fiscali, derivanti dall'adempimento delle obbligazioni oggetto del presente disciplinare sono a totale ed esclusivo carico dell'assuntore del servizio.

Art. 7.

L'assuntore del servizio provvede alla buona conservazione del grano acquistato, adottando tutte le misure necessarie per evitare scondizionamenti del prodotto.

Le quantità acquistate debbono essere custodite in appositi locali e debbono essere tenute ben sistemate per consentire in ogni momento l'accertamento a cubatura delle masse, nonchè il costante controllo in ogni punto del condizionamento del prodotto; esse debbono essere tenute separate in rapporto alla qualità: tenero, duro Cappelli o assimilati, Grifoni, Marzuoli, Timilie e Neri di Sicilia.

Presso ogni magazzino deve essere istituito un registro di carico ed un registro di scarico, che debbono essere tenuti costantemente aggiornati e nei quali vanno riportati tutti i movimenti d'entrata e d'uscita del prodotto, per quantità, qualità, caratteristiche merceologiche e relativi valori.

Il modello di tali registri sarà rimesso dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai singoli assuntori del servizio.

Art. 8.

L'assuntore è tenuto a vendere il grano a chiunque ne faccia richiesta.

Le vendite devono essere effettuate ai prezzi indicativi stabiliti per la campagna di commercializzazione 1965-66, con provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi, con le maggiorazioni e le detrazioni in esso stabilite per le caratteristiche merceologiche del prodotto e con le maggiorazioni mensili di cui al successivo art. 10.

Il prodotto venduto deve essere consegnato franco magazzino alla rinfusa, a cura e spese degli acquirenti.

Tutte le vendite dovranno essere documentate da apposita fattura, da emettersi appena ultimata la consegna del prodotto e dalla quale dovrà risultare: l'acquirente, la quantità, la qualità, le caratteristiche merceologiche, il valore, il magazzino di deposito e la data di consegna del prodotto e la data di pagamento di cui all'art. 12, primo comma, del presente disciplinare.

Il modello di tali fatture sarà rimesso dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai singoli assuntori del servizio.

Art. 9.

Quindicinalmente l'assuntore del servizio deve trasmettere, con plico raccomandato, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - copia delle bollette di acquisto e delle fatture di vendita allegate rispettivamente alle copie dei relativi fogli dei registri di carico e scarico.

Con lo stesso plico deve essere inviato anche un elenco dei pagamenti effettuati nel corso della quindicina, con la indicazione degli estremi delle bollette di acquisto, delle quantità e degli importi pagati.

Art. 10.

Ai prezzi indicativi vanno applicate le maggiorazioni mensili, stabilite, per la campagna di commercializzazione 1965-66, con provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi.

Tali maggiorazioni si applicano nella stessa misura qualunque sia il giorno del mese in cui l'acquirente effettua il ritiro del prodotto.

Art. 11.

Per particolari esigenze di mercato il Ministro per la agricoltura e le foreste, sentito il Comitato di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 1° giugno 1964, potrà disporre, nei singoli centri di commercializzazione, la sospensione totale o parziale delle vendite, o la vendita del prodotto a prezzi inferiori a quelli indicativi. In quest'ultimo caso la vendita non potrà essere disposta a prezzi inferiori a quelli di intervento in vigore all'atto della vendita stessa.

Art. 12.

Gli acquirenti debbono effettuare il pagamento, prima del ritiro del prodotto, al prezzo indicativo base, fissato per il centro di commercializzazione nel quale si trova il prodotto, aumentato dell'ammontare delle maggiorazioni mensili, vigenti alla data del ritiro del prodotto, nonchè di un importo di L. 200 a q.le per il grano tenero e di L. 250 a q.le per il grano duro, a titolo di acconto per le eventuali maggiorazioni relative alle caratteristiche merceologiche del prodotto.

L'assuntore del servizio provvede alla consegna del prodotto venduto solo dopo il pagamento e procede immediatamente:

all'emissione della fattura di vendita, in base alle effettive caratteristiche merceologiche del prodotto consegnato; ai relativi conguagli, derivanti dalla differenza tra il prezzo risultante dalle fatture e l'importo versato dagli acquirenti.

La differenza tra il prezzo base indicativo e quello base d'intervento nella misura di L. 200 a q.le è trattenuta dallo assuntore in conto del corrispettivo che gli compete, mentre la rimanenza dev'essere versata in un apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato ed intestato al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli.

Le modalità di tale versamento verranno indicate dallo stesso Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Le perdite ed i profitti dell'assuntore dovuti alla differenza di caratteristiche merceologiche del prodotto, derivanti dalla diversità tra il prezzo d'intervento e quello indicativo, verranno conteggiate in sede di liquidazione finale del corrispettivo che compete all'assuntore.

A tal fine saranno considerate le caratteristiche accertate all'atto dell'acquisto del prodotto.

Art. 13.

Compete all'assuntore del servizio un corrispettivo per le quantità di grano effettivamente acquistate, con materiale tradizione della merce e suo deposito nei magazzini dell'assuntore stesso a copertura totale di ogni costo ed onere, anche di carattere fiscale, compresi i rischi mercantili e tecnici, nonchè il compenso per l'attività svolta.

Tale corrispettivo è costituito dalle seguenti tre componenti, riferite a quintale di prodotto aquistato:

a) oneri di finanziamento;

b) spese di conservazione (magazzinaggio, magazzinieri, paleggiature, disinfestazioni, ecc.);

c) copertura dei rischi mercantili e tecnici, delle spese generali di amministrazione, di ogni onere anche fiscale e compenso.

La misura del corrispettivo di cui al precedenti comma, sarà stabilito, nei limiti ed alle condizioni previste dalle leggi vigenti, dal Comitato interministeriale dei prezzi, su proposta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello del tesoro.

Tali proposte saranno formulate, in base all'obiettiva valutazione dei costi, sentito il parere del Comitato istituito con decreto ministeriale 1° giugno 1964.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste comunicherà agli assuntori del servizio le determinazioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi.

In sede di liquidazione finale del corrispettivo che compete all'assuntore del servizio sono portati in detrazione del corrispettivo stesso le maggiorazioni mensili di prezzo riscosse all'atto della vendita del prodotto, al netto di quelle pagate all'atto dell'acquisto, nonchè le somme trattenute ai sensi dell'art. 12, terzo comma, del presente disciplinare.

Art. 14.

Per il prodotto invenduto al termine della campagna di commercializzazione, da trasferire alla campagna successiva, sarà corrisposta all'assuntore la differenza tra il prezzo finale d'intervento della campagna 1965/66 e quello iniziale della campagna successiva.

Tale differenza, ad eccezione di quella derivante dalla eventuale diversità dei prezzi iniziali d'intervento delle due campagne, va detratta dall'ammontare del corrispettivo che compete all'assuntore del servizio.

L'ammontare delle giacenze e la loro ubicazione per ogni magazzino dovranno essere comunicati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - entro il 15 luglio 1966.

Art. 15.

Entro il 15 settembre 1966 l'assuntore del servizio trasmetterà al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - il rendiconto degli acquisti e delle vendite di grano effettuati nel corso della campagna di commercializzazione.

Le modalità di rendicontazione saranno stabilite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste d'intesa con quello del tesoro e comunicate all'assuntore del servizio entro il 31 dicembre 1965.

Art. 16.

E' in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare ed esatto adempimento dell'incarico affidato all'assuntore del servizio.

Art. 17.

Nel corso della campagna di commercializzazione il Ministero dell'agricoltura e delle foreste impartirà le necessarie ed opportune disposizioni affinchè l'attività dell'assuntore del servizio si svolga nel pieno rispetto delle norme del regolamento comunitario, per il conseguimento dei fini che la Comunità economica europea intende assicurare per l'attuazione di una politica agricola comune nel settore granario.

Art. 18.

Nel caso di accertata irregolarità o inadempienza nello espletamento del servizio, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste potrà disporre la revoca del provvedimento di attribuzione dell'incarico.

La revoca comporta la perdita del diritto al compenso di cui al precedente art. 13, salvo ogni altro obbligo e responsabilità dell'assuntore del servizio nei confronti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dei terzi.

Roma, addì 5 giugno 1965

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(4110)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1965.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 27 febbraio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 5 marzo 1965, con il quale si è stabilito che gli importi dei buoni ordinari del Tesoro al portatore con scadenza a dodici mesi da emettere nel periodo dal 1° marzo al 31 dicembre 1965 saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 10 del mese in cui si effettua l'emissione;

Decreta:

E' disposta nel mese di giugno 1965 l'emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi, fino al limite dell'importo in valore nominale di lire 200 miliardi.

Detta emissione sarà effettuata il giorno 25 giugno 1965.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 giugno 1965

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1965
Registro n. 15 Tesoro, foglio n. 154. — VENTURA SIGNORETTI

(4129)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Amministrazione della Scuola convitto professionale per infermiere, annessa all'Ospedale civile di Rimini (Forlì) ad istituire un corso annuale di specializzazione in assistenza pediatrica.

Con decreto n. 300.16.II.32/4.28, in data 10 maggio 1965, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Amministrazione della Scuola convitto professionale per infermiere annessa all'Ospedale civile di Rimini (Forlì), è autorizzata ad istituire, presso la Scuola medesima, un corso annuale di specializzazione in assistenza pediatrica.

(3935)

Autorizzazione all'Amministrazione della Scuola convitto professionale per infermiere della Croce Rossa Italiana « Edoardo e Virginia Agnelli » di Roma, ad istituire un corso di specializzazione in assistenza chirurgica.

Con decreto n. 300.16.II.70/15.3.1350, in data 10 maggio 1965, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Amministrazione della Scuola convitto professionale della C.R.I. « Edoardo e Virginia Agnelli » di Roma, è autorizzata ad istituire un corso di specializzazione in assistenza chirurgica.

(3934)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 983-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati tre punzoni recanti il marchio d'identificazione « 983-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Baggio Carlo, con sede in Valenza (Alessandria), viale Dante, n. 2.

(3987)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 1128-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati due punzoni recanti il marchio d'identificazione « 1128-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Castellaro e Dell'Ajra, con sede in Valenza (Alessandria), via XIII Settembre, n. 13.

(3990)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 1234-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati due punzoni recanti il marchio d'identificazione « 1234-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Leardini & Veniale, con sede in Valenza (Alessandria), via Pastrengo, n. 21.

(3991)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 184-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati cinque punzoni recanti il marchio d'identificazione « 184-MI », a suo tempo assegnato alla ditta Oldani Carlo, con sede in Milano, via Plinio, n. 70.

(3995)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 374-FI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati quattro punzoni recanti il marchio d'identificazione « 374-FI », a suo tempo assegnato alla ditta Raspollini Danilo, con sede in San Casciano Val di Pesa (Firenze), via dei Fossi, n. 24.

(3992)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 696-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati quattro punzoni recanti il marchio d'identificazione « 696-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Cavalli Carlo Felice, con sede in Castelletto Monferrato (Alessandria), via Graglia, n. 6.

(3984)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 608-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati due punzoni recanti il marchio d'identificazione « 608-MI », a suo tempo assegnato alla ditta Bagatti Marcello, con sede in Milano, via Voghera, n. 11.

(3998)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 959-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati tre punzoni recanti il marchio d'identificazione « 959-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Ponzano Giovanni, con sede Valenza (Alessandria), via Firenze, n. 4.

(3985)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 979-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati due punzoni recanti il marchio d'identificazione « 979-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Cova Stefano, con sede in Valenza (Alessandria), vicolo Stanchi, n. 7.

(3986)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 122-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati sei punzoni recanti il marchio d'identificazione « 122-VI », a suo tempo assegnato alla ditta Gasparini Dino, con sede in Vicenza, via Riello.

(3999)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 267-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati sei punzoni recanti il marchio d'identificazione « 267-VI », a suo tempo assegnato alla ditta Marchiori Pia Adelaide, con sede in Vicenza, via Carlo Cattaneo, n. 14.

(4000)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 111-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati tre punzoni recanti il marchio d'identificazione « 111-VI », a suo tempo assegnato alla ditta Cibien Fratelli, con sede in Vincenza, via Giovanni Busato, n. 8.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento dei due analoghi punzoni già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'Ufficio metrico provinciale di Vicenza.

(3982)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 60-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Chiaravalli Costante, con sede in Milano, via Valpetrosa, n. 1, ha denunciato lo smarrimento di due punzoni recanti il marchio di identificazione « 60-MI », a suo tempo assegnato alla ditta stessa.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'Ufficio metrico provinciale di Milano.

(3993)

Smarrimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio d'identificazione « 77-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Mantegazza Giuseppe, con sede in Milano, via Montebello, n. 7, ha denunciato lo smarrimento di un punzone recante il marchio di identificazione « 77-MI », a suo tempo assegnato alla ditta stessa.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'Ufficio metrico provinciale di Milano.

(3994)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Abilitazione di aziende di credito

Si rende noto che, con decreti ministeriali in data 25 maggio 1965, la Banca popolare di Lecco (Como) e la Cassa di risparmio di Saluzzo (Cuneo) sono state abilitate a compiere le operazioni su titoli di debito pubblico previste dall'art. 35 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

(3967) *Il direttore generale*: GAGLIARDO

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 107

Corso dei cambi dell'8 giugno 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,82	624,82	624,79	624,84	624,75	624,83	624,80	624,80	624,83	624,85
$ Can.	577,73	577,50	577,25	577,50	576,70	577,75	577,47	577,80	577,75	577,75
Fr. Sv.	144,10	144,23	144,20	144,21	144,18	144,21	144,19	144,17	144,21	144,15
Kr. D.	90,26	90,24	90,25	90,23	90,20	90,23	90,23	90,22	90,23	90,23
Kr. N.	87,38	87,37	87,38	87,38	87,40	87,38	87,37	87,35	87,38	87,38
Kr. Sv.	121,10	121,06	121 —	121,02	121 —	121,10	121 —	121,12	121,10	121,10
Fol.	173,35	173,33	173,30	173,28	173,20	173,32	173,25	173,35	173,32	173,30
Fr. B.	12,58	12,59	12,5890	12,59	12,58	12,58	12,59	12,58	12,58	12,58
Franco francese	127,52	127,51	127,52	127,51	127,45	127,52	127,50	127,52	127,52	127,52
Lst.	1745,81	1746,15	1746 —	1746,30	1745,75	1745,85	1746,30	1745,80	1745,85	1746,30
Dm. occ.	156,26	156,25	156,20	156,21	156,20	156,15	156,205	156,20	156,15	156,23
Scell. Austr.	24,19	24,19	24,195	24,2025	24,15	24,20	24,20	24,20	24,20	24,20
Escudo Port.	21,77	21,77	21,80	21,785	21,88	21,78	21,77	21,79	21,78	21,70

Media dei titoli dell'8 giugno 1965

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	103,975
Redimibile 3,50 % 1934	98,375
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	85,525
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,075
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,05
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,10
Id. 5 % (Beni Esteri)	97,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,30
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,325
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,825
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,875
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	100,95
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,025

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 giugno 1965

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,82
1 Dollaro canadese	577,485
1 Franco svizzero	144,20
1 Corona danese	90,23
1 Corona norvegese	87,375
1 Corona svedese	121,01
1 Fiorino olandese	173,265
1 Franco belga	12,59
1 Franco francese	127,505
1 Lira sterlina	1746,30
1 Marco germanico	156,207
1 Scellino austriaco	24,201
1 Escudo Port.	21,777

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa « Consumo di Brescello », con sede in Brescello (Reggio Emilia)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 22 maggio 1965 la Società cooperativa « Consumo di Brescello », con sede in Brescello (Reggio Emilia), costituita per rogito Cesare Liborio in data 21 ottobre 1945, rep. n. 5471 è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona del rag. Galeotti Gianni.

(4018)

Scioglimento della Società cooperativa democratica Circolo Ricreativo « Trieste », con sede in quartiere Portomaggiore (Ferrara).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 22 maggio 1965 la Società cooperativa democratica Circolo ricreativo « Trieste », con sede in quartiere di Portomaggiore (Ferrara), costituita per rogito Luigi Barbaro in data 30 ottobre 1954, rep. n. 1306, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore, nella persona del sig. Bottoni G. Antonio.

(4019)

Scioglimento della Società cooperativa « Braccianti agricoli A.C.L.I. », con sede in Novellara (Reggio Emilia)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 22 maggio 1965 la Società cooperativa « Braccianti agricoli A.C.L.I. », con sede in Novellara (Reggio Emilia), costituita per rogito Rosario Abbate in data 20 giugno 1949, rep. n. 10751, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona del sig. Iotti Adelchi.

(4020)

Scioglimento della Società cooperativa fra assegnatari « Pian dell'Osa », con sede in Montiano di Magliano in Toscana (Grosseto).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 22 maggio 1965 la Società cooperativa fra assegnatari « Pian dell'Osa », con sede in Montiano di Magliano in Toscana (Grosseto), costituita per rogito Marzocchi in data 10 settembre 1955, rep. n. 12315, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona del rag. Barlucci Aldo.

(4021)

Scioglimento della Società cooperatica di consumo fra cacciatori di Massa Marittima, con sede in Massa Marittima (Grosseto).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 22 maggio 1965 la Società cooperativa di consumo fra cacciatori di Massa Marittima, con sede in Massa Marittima (Grosseto), costituita per rogito Bonesi Renato in data 20 ottobre 1948, rep. n. 5928, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona dell'avv. Tommaso Ferrini.

(4022)

Scioglimento della Società cooperativa popolare di consumo di Carpanzano, con sede in Carpanzano (Cosenza)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 22 maggio 1965 la Società cooperativa popolare di consumo di Carpanzano, con sede in Carpanzano (Cosenza), costituita per rogito Luigi Goffredo in data 28 luglio 1944, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona del dott. Pierino Rosa.

(4023)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso per titoli e per esami a tre posti di referendario del Consiglio di Stato

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, che approva il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 dicembre 1950, n. 1018;

Visto il regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato;

Vista la legge 29 dicembre 1956, n. 1433;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito un concorso per titoli e per esami a tre posti di referendario del Consiglio di Stato.

Al concorso possono partecipare i funzionari della carriera direttiva delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli del Senato e della Camera dei Deputati con la qualifica non inferiore a quella di consigliere di 1ª classe o equiparata, appartenenti a carriere per l'ammissione alle quali sia richiesta la laurea in giurisprudenza.

Art. 2.

Le domande debbono pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il tramite delle rispettive Amministrazioni non oltre centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e debbono essere corredate dello stato di servizio, delle note di qualifica, dei fascicoli personali dei singoli aspiranti e di una relazione motivata sulla qualità del servizio dai medesimi prestato, nonchè degli altri titoli di cui questi fossero provvisti.

Art. 3.

Con provvedimento presidenziale possono essere esclusi dal concorso gli aspiranti che in base agli atti riguardanti la carriera già percorsa, ed alle informazioni date dalle Amministrazioni da cui dipendono, non risultino di aver dimostrato idoneità e buona condotta negli uffici esercitati.

Art. 4.

L'esame consiste nello svolgimento di cinque temi (quattro teorici ed uno pratico) sulle seguenti materie:

1) diritto civile (compreso il commerciale) comparato con il diritto romano;

2) diritto internazionale, pubblico e privato;

3) scienza delle finanze e diritto finanziario;

4) diritto amministrativo (prova teorica);

5) diritto amministrativo (prova pratica).

Art. 5.

L'esame orale verte, oltre che sulle materie di cui all'articolo precedente, sul diritto costituzionale, sul diritto ecclesiastico, sul diritto penale, sul diritto coloniale, sul diritto del lavoro, sul diritto processuale civile e penale, sulla storia del diritto italiano e sulla economia politica.

E' facoltativo l'esame sulle lingue straniere.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice procede preliminarmente all'esame dei titoli specificati all'art. 2 del presente decreto.

Ogni commissario dispone di dieci punti per la valutazione del complesso dei titoli; non può partecipare alle prove di esame il candidato che non abbia ottenuto almeno venticinque punti nella valutazione del complesso dei titoli.

Ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna delle prove scritte.

Sono ammessi agli orali i candidati che abbiano ottenuto quaranta punti in media su tutte le materie e non meno di trentacinque in ciascuna di esse.

Nella prova orale i concorrenti debbono riportare non meno di quaranta punti. Alla somma dei punti riportati per titoli e per le prove di esame, la Commissione aggiunge non più di due punti per ogni lingua estera che il concorrente dimostra di conoscere in modo da poterla parlare e scrivere correntemente.

Risulteranno vincitori del concorso, nei limiti dei posti disponibili coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

Art. 7.

Per quanto diguarda i titoli preferenziali, a parità di merito si osservano le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice è composta dal Presidente del Consiglio di Stato o da un presidente di sezione, presidente; da due consiglieri di Stato, da un consigliere di Cassazione, da un professore ordinario di diritto privato della Facoltà giuridica di una Università, membri.

E' assistita per l'ufficio di segreteria da un funzionario della Presidenza del Consiglio dei Ministri con la qualifica non inferiore a quella di consigliere di 1ª classe.

Per la prova sulle lingue estere il giudizio è dato dalla Commissione con l'intervento, ove occorra, di un professore di ciascuna delle lingue, che sono materie dell'esame.

Art. 9.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nelle date che saranno indicate con successivo avviso.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 aprile 1965

MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1965
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 83. — CESSARI

(4048)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per titoli ad un posto di sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie di Sanremo

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758, e la tabella organica approvata con regio decreto 4 aprile 1935, n. 497;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 25 agosto 1948, n. 197;

Vista la tabella unica annessa alla legge 17 febbraio 1958, n. 111;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie di Sanremo, con la retribuzione iniziale di L. 316.800 annue lorde (1° gruppo).

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, ovvero aver titolo alla abilitazione provvisoria;

b) essere iscritti all'albo dei medici chirurghi;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti ed imperfezioni fisiche;

f) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

h) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi indicati all'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi può essere disposta l'esclusione dal concorso con provvedimento motivato del procuratore generale presso la Corte di appello di Genova.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, dovranno pervenire entro e non oltre i sessanta giorni successivi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, alla Procura generale di Genova.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal timbro a data apposto dalla anzidetta Procura generale.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

1) il proprio nome e cognome;

2) la data ed il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

4) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate o gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, o di aver titolo alla abilitazione provvisoria;

8) di essere iscritti all'albo dei medici chirurghi;

9) la propria residenza o il proprio domicilio al quale dovranno essere inviate le comunicazioni concernenti il concorso.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti

1) diploma originale o copia autenticata, su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

2) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie nel conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato su carta bollata, dall'Università degli studi presso il quale il diploma stesso è stato conseguito;

3) uno dei seguenti documenti militari:

a) per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa), rilasciato dall'autorità militare competente in bollo;

b) per gli aspiranti che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo non abbiano prestato servizio militare: copia o estratto del foglio matricolare militare, rilasciato dal distretto militare competente in bollo;

c) per gli aspiranti che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva: certificato di esito di leva, rilasciato dal sindaco, in bollo e vistato dal commissario di leva;

4) gli eventuali titoli accademici rilasciati da Università o da Istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di

specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami) di cui gli aspiranti siano forniti, quelli attestanti l'attività professionale effettivamente ed ininterrottamente prestata per un periodo non inferiore a sei mesi presso gli Istituti di prevenzione e pena o altri Enti pubblici (cliniche universitarie, ospedali civili etc.) e quelli dottrinari (pubblicazioni scientifiche, vittoria o idoneità in pubblici concorsi etc.).

Art. 5.

La Commissione esaminatrice, composta a termini dell'art. 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758 — dopo aver preliminarmente determinati, mediante coefficienti numerici, i criteri di valutazione dei titoli, avuto riguardo alla qualificazione dell'Istituto presso il quale il candidato dovrà svolgere la sua opera, e dopo aver provveduto ad una dettagliata elencazione dei titoli posseduti da ciascuno degli aspiranti medesimi — formerà la graduatoria di merito con la indicazione della votazione complessiva a ciascuno attribuita in base ai titoli stessi.

A parità di merito si terrà conto delle preferenze stabilite dalle disposizioni in vigore.

Tale graduatoria dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia corredata dalla relazione e del parere previsti dal citato art. 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758.

Art. 6.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, provvede a nominare il vincitore del concorso, tenendo conto delle risultanze della graduatoria e del motivato parere espresso dalla Commissione.

La nomina è subordinata all'accertamento dei requisiti richiesti per il conferimento dell'incarico.

A tal fine il vincitore medesimo sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine se l'aspirante è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se l'aspirante è nato all'estero;

b) certificato di cittadinanza italiana, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, ovvero dall'ufficio dello stato civile del Comune di origine;

c) certificato di godimento dei diritti politici, su carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

d) certificato, su carta bollata, rilasciato dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, immune da difetti o imperfezioni che possano influire sulla sua idoneità al servizio.

Gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilabili o invalidi per servizio produrranno un certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenente, fra l'altro, ai sensi dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 la dichiarazione che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità degli altri nè alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso:

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta bollata, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione;

g) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi.

I documenti di cui alle precedenti lettere *b*), *c*), *d*), *e*) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 aprile 1965

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1965
Registro n. 16 Grazia e giustizia, foglio n. 299. — GALLUCCI

(3974)

Concorso per titoli ad un posto di sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie di Napoli

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758, e la tabella organica approvata con regio decreto 4 aprile 1935, n. 497;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 25 agosto 1948, n. 197;

Vista la tabella unica annessa alla legge 17 febbraio 1958, n. 111;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie di Napoli, con la retribuzione iniziale di L. 361.200 annue lorde (gruppo 3°).

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, ovvero aver titolo alla abilitazione provvisoria;

b) essere iscritti all'albo dei medici chirurghi;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti ed imperfezioni fisiche;

f) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

h) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi indicati all'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi può essere disposta l'esclusione dal concorso con provvedimento motivato del procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, dovranno pervenire entro e non oltre i sessanta giorni successivi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, alla Procura generale di Napoli.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal timbro a data apposto dalla anzidetta Procura generale.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

1) il proprio nome e cognome;

2) la data ed il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

4) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate o gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, o di aver titolo alla abilitazione provvisoria;

8) di essere iscritti all'albo dei medici chirurghi;

9) la propria residenza o il proprio domicilio al quale dovranno essere inviate le comunicazioni concernenti il concorso.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) diploma originale o copia autenticata, su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

2) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie nel conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato su carta bollata, dall'Università degli studi presso il quale il diploma stesso è stato conseguito;

3) uno dei seguenti documenti militari:

a) per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa), rilasciato dall'autorità militare competente in bollo;

b) per gli aspiranti che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo non abbiano prestato servizio militare: copia o estratto del foglio matricolare militare, rilasciato dal distretto militare competente in bollo;

c) per gli aspiranti che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva: certificato di esito di leva, rilasciato dal sindaco, in bollo e vistato dal commissario di leva;

4) gli eventuali titoli accademici rilasciati da Università o da Istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami) di cui gli aspiranti siano forniti, quelli attestanti l'attività professionale effettivamente ed ininterrottamente prestata per un periodo non inferiore a sei mesi presso gli Istituti di prevenzione e pena o altri Enti pubblici (cliniche universitarie, ospedali civili etc.) e quelli dottrinari (pubblicazioni scientifiche, vittoria o idoneità in pubblici concorsi etc.).

Art. 5.

La Commissione esaminatrice, composta a termini dell'art. 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758 — dopo aver preliminarmente determinati, mediante coefficienti numerici, i criteri di valutazione dei titoli, avuto riguardo alla qualificazione dell'Istituto presso il quale il candidato dovrà svolgere la sua opera, e dopo aver provveduto ad una dettagliata elencazione dei titoli posseduti da ciascuno degli aspiranti medesimi — formerà la graduatoria di merito con la indicazione della votazione complessiva a ciascuno attribuita in base ai titoli stessi.

A parità di merito si terrà conto delle preferenze stabilite dalle disposizioni in vigore.

Tale graduatoria dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia corredata dalla relazione e del parere previsti dal citato art. 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758.

Art. 6.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, provvede a nominare il vincitore del concorso, tenendo conto delle risultanze della graduatoria e del motivato parere espresso dalla Commissione.

La nomina è subordinata all'accertamento dei requisiti richiesti per il conferimento dell'incarico.

A tal fine il vincitore medesimo sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine se l'aspirante è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se l'aspirante è nato all'estero;

b) certificato di cittadinanza italiana, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, ovvero dall'ufficio dello stato civile del Comune di origine;

c) certificato di godimento dei diritti politici, su carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

d) certificato, su carta bollata, rilasciato dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, immune da difetti o imperfezioni che possano influire sulla sua idoneità al servizio.

Gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilabili o invalidi per servizio produrranno un certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenente, fra l'altro, ai sensi dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 la dichiarazione che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità degli altri nè alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso:

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta bollata, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione;

g) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi.

I documenti di cui alle precedenti lettere *b*), *c*), *d*), *e*) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 maggio 1965

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1965
Registro n. 16 Grazia e giustizia, foglio n. 333. — GALLUCCI

(3975)

Concorso per titoli ad un posto di sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie di Roma (gruppo 2°)

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758, e la tabella organica approvata con regio decreto 4 aprile 1935, n. 497;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 25 agosto 1948, n. 197;

Vista la tabella unica annessa alla legge 17 febbraio 1958, n. 111;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di sanitario aggregato presso il carcere giudiziario - Regina Coeli - di Roma, con la retribuzione iniziale di L. 339.600 annue lorde (gruppo 2°).

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, ovvero aver titolo alla abilitazione provvisoria;

b) essere iscritti all'albo dei medici chirurghi;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti ed imperfezioni fisiche;

f) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

h) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi indicati all'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi può essere disposta l'esclusione dal concorso con provvedimento motivato del procuratore generale presso la Corte di appello di Roma.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, dovranno pervenire entro e non oltre i sessanta giorni successivi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, alla Procura generale di Roma.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal timbro a data apposto dalla anzidetta Procura generale.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

1) il proprio nome e cognome;

2) la data ed il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

4) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate o gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, o di aver titolo alla abilitazione provvisoria;

8) di essere iscritti all'albo dei medici chirurghi;

9) la propria residenza o il proprio domicilio al quale dovranno essere inviate le comunicazioni concernenti il concorso.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) diploma originale o copia autenticata, su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

2) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie nel conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato su carta bollata, dall'Università degli studi presso il quale il diploma stesso è stato conseguito;

3) uno dei seguenti documenti militari:

a) per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa), rilasciato dall'autorità militare competente in bollo;

b) per gli aspiranti che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo non abbiano prestato servizio militare: copia o estratto del foglio matricolare militare, rilasciato dal distretto militare competente in bollo;

c) per gli aspiranti che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva: certificato di esito di leva, rilasciato dal sindaco, in bollo e vistato dal commissario di leva;

4) gli eventuali titoli accademici rilasciati da Università o da Istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami) di cui gli aspiranti siano forniti, quelli attestanti l'attività professionale effettivamente ed ininterrottamente prestata per un periodo non inferiore a sei mesi presso gli Istituti di prevenzione e pena o altri Enti pubblici (cliniche universitarie, ospedali civili etc.) e quelli dottrinari (pubblicazioni scientifiche, vittoria o idoneità in pubblici concorsi etc.).

Art. 5.

La Commissione esaminatrice, composta a termini dell'art. 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758 — dopo aver preliminarmente determinati, mediante coefficienti numerici, i criteri di valutazione dei titoli, avuto riguardo alla qualificazione dell'Istituto presso il quale il candidato dovrà svolgere la sua opera, e dopo aver provveduto ad una dettagliata elencazione dei titoli posseduti da ciascuno degli aspiranti medesimi — formerà la graduatoria di merito con la indicazione della votazione complessiva a ciascuno attribuita in base ai titoli stessi.

A parità di merito si terrà conto delle preferenze stabilite dalle disposizioni in vigore.

Tale graduatoria dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia corredata dalla relazione e del parere previsti dal citato art. 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758.

Art. 6.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, provvede a nominare il vincitore del concorso, tenendo conto delle risultanze della graduatoria e del motivato parere espresso dalla Commissione.

La nomina è subordinata all'accertamento dei requisiti richiesti per il conferimento dell'incarico.

A tal fine il vincitore medesimo sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine se l'aspirante è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se l'aspirante è nato all'estero;

b) certificato di cittadinanza italiana, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, ovvero dall'ufficio dello stato civile del Comune di origine;

c) certificato di godimento dei diritti politici, su carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

d) certificato, su carta bollata, rilasciato dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, immune da difetti o imperfezioni che possano influire sulla sua idoneità al servizio.

Gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilabili o invalidi per servizio produrranno un certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenente, fra l'altro, ai sensi dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 la dichiarazione che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità degli altri nè alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso:

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta bollata, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione;

g) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi.

I documenti di cui alle precedenti lettere *b*), *c*), *d*), *e*) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 maggio 1965

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *maggio* 1965
Registro n. 16 *Grazia e giustizia, foglio n.* 332. — GALLUCCI

(3976)

Concorso per titoli ad un posto di sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie di Roma (gruppo 5°)

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758, e la tabella organica approvata con regio decreto 4 aprile 1935, n. 497;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 25 agosto 1948, n. 197;

Vista la tabella unica annessa alla legge 17 febbraio 1958, n. 111;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di sanitario aggregato presso il carcere giudiziario - Regina Coeli - di Roma, con la retribuzione iniziale di L. 399.600 annue lorde (gruppo 5°).

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, ovvero aver titolo alla abilitazione provvisoria;

b) essere iscritti all'albo dei medici chirurghi;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti ed imperfezioni fisiche;

f) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

h) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi indicati all'art. 127, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi può essere disposta l'esclusione dal concorso con provvedimento motivato del procuratore generale presso la Corte di appello di Roma.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, dovranno pervenire entro e non oltre i sessanta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, alla Procura generale di Roma.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal timbro a data apposto dalla anzidetta Procura generale.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

1) il proprio nome e cognome;

2) la data ed il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

4) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate o gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, o di aver titolo alla abilitazione provvisoria;

8) di essere iscritti all'albo dei medici chirurghi;

9) la propria residenza o il proprio domicilio al quale dovranno essere inviate le comunicazioni concernenti il concorso.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) diploma originale o copia autenticata, su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

2) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie nel conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato su carta bollata, dall'Università degli studi presso il quale il diploma stesso è stato conseguito;

3) uno dei seguenti documenti militari:

a) per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa), rilasciato dall'autorità militare competente in bollo;

b) per gli aspiranti che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo non abbiano prestato servizio militare: copia o estratto del foglio matricolare militare, rilasciato dal distretto militare competente in bollo;

c) per gli aspiranti che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva: certificato di esito di leva, rilasciato dal sindaco, in bollo e vistato dal commissario di leva;

4) gli eventuali titoli accademici rilasciati da Università o da Istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami) di cui gli aspiranti siano forniti, quelli attestanti l'attività professionale effettivamente ed ininterrottamente prestata per un periodo non inferiore a sei mesi presso gli Istituti di prevenzione e pena o altri Enti pubblici (cliniche universitarie, ospedali civili etc.) e quelli dottrinari (pubblicazioni scientifiche, vittoria o idoneità in pubblici concorsi etc.).

Art. 5.

La Commissione esaminatrice, composta a termini dell'art. 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758 — dopo aver preliminarmente determinati, mediante coefficienti numerici, i criteri di valutazione dei titoli, avuto riguardo alla qualificazione dell'Istituto presso il quale il candidato dovrà svolgere la sua opera, e dopo aver provveduto ad una dettagliata elencazione dei titoli posseduti da ciascuno degli aspiranti medesimi — formerà la graduatoria di merito con la indicazione della votazione complessiva a ciascuno attribuita in base ai titoli stessi.

A parità di merito si terrà conto delle preferenze stabilite dalle disposizioni in vigore.

Tale graduatoria dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia corredata dalla relazione e del parere previsti dal citato art. 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758.

Art. 6.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, provvede a nominare il vincitore del concorso, tenendo conto delle risultanze della graduatoria e del motivato parere espresso dalla Commissione.

La nomina è subordinata all'accertamento dei requisiti richiesti per il conferimento dell'incarico.

A tal fine il vincitore medesimo sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine se l'aspirante è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se l'aspirante è nato all'estero;

b) certificato di cittadinanza italiana, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, ovvero dall'ufficio dello stato civile del Comune di origine;

c) certificato di godimento dei diritti politici, su carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

d) certificato, su carta bollata, rilasciato dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, immune da difetti o imperfezioni che possano influire sulla sua idoneità al servizio.

Gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilabili o invalidi per servizio produrranno un certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenente, fra l'altro, ai sensi dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 la dichiarazione che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità degli altri nè alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso:

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta bollata, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione;

g) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi.

I documenti di cui alle precedenti lettere b), c), d), e) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 maggio 1965

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1965
Registro n. 16 Grazia e giustizia, foglio n. 331. — GALLUCCI

(3977)

Avviso di rettifica

Nel sommario, nel titolo e nel testo del comunicato riguardante il diario delle prove scritte del concorso per uditore giudiziario, indetto con decreto ministeriale 2 febbraio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 5 giugno 1965, in luogo di «... duecentocinquantaquattro posti ...» leggasi «... duecento posti ...» e, ancora nel testo, in luogo di: «... *Gazzetta Ufficiale* n. 309 del 14 dicembre 1964 ...» leggasi: «... *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 27 febbraio 1965 ...».

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami a diciotto posti di vice ufficiale idraulico in prova indetto con decreto ministeriale 6 novembre 1964.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale 6 novembre 1964, n. 26340, registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 1964, registro n. 55, foglio n. 394, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 33 dell'8 febbraio 1965, con il quale è stato indetto un concorso pubblico per esami a diciotto posti di vice ufficiale idraulico in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto;

Considerata la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione esaminatrice;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami a diciotto posti di vice ufficiale idraulico in prova indetto con decreto ministeriale 6 novembre 1964, n. 26340, citato nelle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Rivelli dott. ing. Roberto, ispettore generale del Genio civile.

Membri:

Jacobucci dott. ing. Vitaliano, ingegnere capo del Genio civile;

Gazzolo dott. ing. Tomaso, ingegnere capo del Genio civile;

Amoroso prof. Salvatore, ordinario di topografia e disegno topografico nell'Istituto tecnico commerciale e per geometri « Einaudi » di Roma;

Camposarcuno Volpicelli prof. Ida, ordinaria di matematica e fisica nell'Istituto tecnico commerciale « Gioberti » di Roma.

Segretario:

Fagiolo Achillini dott. Marcella, consigliere di 1ª classe R.A. dell'A.C.

Art. 2.

Alla presunta spesa di Lire 800.000 (ottocentomila) occorrente per il funzionamento della Commissione di cui sopra si farà fronte con impegno sul cap. 1202 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio in corso.

Roma, addì 22 aprile 1965

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1965
Registro n. 18, foglio n. 273

(4045)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da un colloquio, a tre posti di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione secondaria, con particolare riferimento alle esigenze relative all'insegnamento della lingua e letteratura francese, indetto con decreto ministeriale 4 agosto 1963.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma terzo, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che, nel Bollettino ufficiale - parte II - n. 17 del 29 aprile 1965, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 28 dicembre 1964 relativo all'approvazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da un colloquio, a tre posti di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione secondaria, con particolare riferimento alle esigenze relative all'insegnamento della lingua e letteratura francese, indetto con decreto ministeriale 4 agosto 1963.

(4034)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli a quaranta posti nel ruolo del personale della carriera di concetto (ora direttiva) dei commissari di leva, indetto con decreto ministeriale 1° marzo 1962.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che la dispensa 19ª, in data 8 maggio 1965, del Giornale militare ufficiale del Ministero difesa-Esercito, ha pubblicato il decreto ministeriale 12 dicembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 1965, registro n. 31 Difesa-Esercito, foglio n. 37) che approva la graduatoria di merito, nonchè quella dei vincitori e degli idonei del concorso per titoli a quaranta posti nel ruolo del personale della carriera di concetto (ora direttiva) dei commissari di leva, indetto con decreto ministeriale 1° marzo 1962.

(4047)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Emilia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3757 in data 10 marzo 1964, con il quale è stato bandito il concorso per la copertura dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Emilia al 30 novembre 1963;
Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso e la graduatoria di merito da essa formata secondo l'ordine delle votazioni;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Negri Ernestino . . . . punti 65,750 su 120
2. Lollini Francesco . » 50,975 »

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Reggio Emilia e, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo Ufficio, della Prefettura e dei Comuni interessati.

Reggio Emilia, addì 24 maggio 1965

Il medico provinciale: MINISSALE

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3757/63/4 in pari data, col quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso a posti di medico condotto, vacanti nella provincia di Reggio Emilia al 30 novembre 1963;
Tenuto presente l'ordine di preferenza delle sedi indicate dai concorrenti nelle domande di ammissione al concorso;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

Il dott. Negri Ernestino è dichiarato vincitore della condotta unica di Cavriago.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia di Reggio Emilia e, per otto giorni consecutivi, agli albi della Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale e del Comune interessato.

Reggio Emilia, addì 24 maggio 1965

Il medico provinciale: MINISSALE

(3908)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ANCONA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ancona

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 310 del 28 gennaio 1965, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ancona;
Considerato che occorre procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso suddetto;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 ed il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che apporta modifiche al regolamento, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sulla disciplina dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;
Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Ancona, dell'Ordine dei medici e chirurghi di Ancona, nonchè dei Comuni interessati;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso bandito con decreto n. 310 in data 28 gennaio 1965, per il conferimento di posti vacanti di ostetrica condotta in provincia di Ancona, è costituita come segue:

Presidente:
Brighenti dott. Manfredo, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:
Sfrappini dott. Alessandro, vice prefetto ispettore in servizio presso la prefettura di Ancona;
Severini dott. Carlo, medico provinciale di 1ª classe;
Decio prof. Roberto, primario ostetrico dell'Ospedale civile « Umberto I » di Ancona;
Pallucchini dott. Amato, libero professionista specializzato in ostetricia e ginecologia;
Storetti Ida, ostetrica condotta.

Segretario:
Mastroianni dott. Domenico, funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità in servizio presso l'Ufficio del medico provinciale di Ancona.

La Commissione giudicatrice inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Ancona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Ancona e, per otto giorni consecutivi, nell'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Ancona, della prefettura di Ancona e dei Comuni interessati.

Ancona, addì 25 maggio 1965

Il medico provinciale: BALICE

(3910)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.